

In relazione alla procedura di gara in oggetto, in considerazione della pubblicazione del correttivo del Codice Appalti del 05.05.2017, entrato in vigore il 20 maggio 2017, ci confermate che il trasporto ai sensi del novellato art. 105, comma 2, del Codice Appalti è un subcontracto? In alternativa, stante il nuovo comma inserito al citato art. 105 che recita: "*..Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:...c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto..*" ci confermate che possiamo presentarvi i relativi contratti pluriennali?".

In riferimento al primo quesito posto siamo a specificare che l'attività di trasporto è considerata dalla stazione appaltante come attività subappaltabile; per essere considerata semplice subaffidamento dovranno ricorrere gli elementi previsti all'art. 105, comma 2. Si ricorda, pertanto, che nel caso in cui il concorrente in fase di esecuzione volesse ricorrere al subappalto di questa attività è necessario esprimere tale volontà già in fase di partecipazione alla procedura di gara con la dichiarazione presente all'interno del Modello1.

In merito al secondo quesito i contratti pluriennali potranno essere considerati validi dalla stazione appaltante se ricorreranno le condizioni dell'art. 105, comma 3, lettera c-bis.